

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
RELAZIONE
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
ANNO GIUDIZIARIO 2012 – 2013

Assemblea Generale del 25 gennaio 2014

INDICE

| | |
|---|----|
| SALUTO | 3 |
| CONSIDERAZIONI GENERALI | 5 |
| GIUSTIZIA CIVILE | 16 |
| GIUSTIZIA PENALE | 22 |
| LA CRIMINALITÀ IN LIGURIA | 24 |
| GIUDICI DI PACE | 28 |
| TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA | 29 |
| GIUSTIZIA MINORILE | 32 |
| CONCLUSIONI | 35 |

SALUTO

Nel presentare l'annuale relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Genova ritengo anzitutto doveroso porgere un deferente saluto al Presidente della Repubblica, custode della Costituzione e supremo garante dell'indipendenza della magistratura.

Un altrettanto cordiale saluto rivolgo a tutte le autorità civili, religiose e militari nonché ai gentili ospiti intervenuti.

Un saluto davvero caloroso mi è parimenti gradito rivolgere agli avvocati del distretto di cui mi è nota da lungo tempo la serietà professionale, la competenza e lo spirito collaborativo che, pur nel doveroso rispetto della diversità dei ruoli, ha sempre animato il rapporto con la magistratura.

Un saluto affettuoso e riconoscente va, infine, ai magistrati liguri, i quali, in silenzio e in condizioni difficili,

sono impegnati ad attuare la giurisdizione nell'obiettivo condiviso di offrire risposte giuste alle crescenti aspettative di legalità del mondo produttivo e del lavoro nonché della società civile, soprattutto nella presente fase storica in cui larghe fasce della popolazione stanno subendo la durezza di una grave e prolungata crisi economica.

Benvenuti a tutti e grazie per essere qui questa mattina.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario in esame ha avuto come scenario un clima certamente negativo per la Nazione.

La crisi economica, già manifestatasi negli anni precedenti, è degenerata in una grande stagnazione i cui effetti sono stati ampliati dalle difficoltà che, in misura più o meno vasta, hanno investito le democrazie occidentali.

Molte aziende hanno cessato l'attività o hanno egoisticamente scelto la politica della delocalizzazione dei loro opifici.

La disoccupazione ha raggiunto indici a due cifre che ha rilegato nell'infelice recinto della povertà molti lavoratori e le loro famiglie.

Le giovani generazioni hanno visto allontanarsi ulteriormente le prospettive di un inserimento a breve nel mondo del lavoro.

Si è accentuato il fenomeno dell'emigrazione verso le nazioni continentali più attrattive che impoverisce l'Italia privandola, in maniera spesso irreversibile, dei suoi migliori cervelli .

L'Amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali e locali dispongono di sempre più scarse risorse economiche e ciò determina tra l'altro, l'aumento dei tagli agli interventi in favore dei meno abbienti, degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione.

Tale allarmante situazione economica e sociale non poteva non produrre i suoi effetti sfavorevoli anche sull'Amministrazione della giustizia, costretta a subire un ulteriore riduzione dei già scarsi stanziamenti di bilancio e

a vedere rinviati a tempi più lontani gli investimenti di cui necessita per rispondere in maniera soddisfacente agli elevati compiti ai quali deve sovrintendere.

Tuttavia la nota positiva è costituita dall'approvazione di alcune leggi ispirate dal dichiarato proposito di imprimere al sistema giustizia, che vede l'Italia sempre collocata verso posizioni marginali in un'immaginaria graduatoria degli stati, una maggiore efficienza attraverso la dotazione di strumenti normativi di deflazione del contenzioso.

Plauso merita, invero, la concreta attuazione della riforma sulle circoscrizioni giudiziarie con una riduzione pari a circa il 40% degli uffici, riduzione incidente su Tribunali endoprovinciali, sezioni distaccate di Tribunali e giudici di pace.

Si tratta di una decisa ed articolata rimodulazione della geografia giudiziaria, anche nel nostro distretto, onde realizzare non solo risparmi di spesa ma anche e soprattutto quel recupero di efficienza che costituisce una

delle condizioni essenziali per garantire la ragionevole durata del processo.

Recupero di efficienza che è dato riscontrare anche nell'istituzione e nel recente funzionamento delle sezioni specializzate delle imprese, sezioni concentrate presso un numero ridotto di uffici giudiziari (con competenza territoriale regionale salvo limitate deroghe).

E' stata, poi, ridisegnata, in forme più agili ed efficaci, la procedura della c.d. Legge Pinto per le domande di equa riparazione conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo. Il nuovo modulo, articolato in due fasi, sta comportando fin dalle sue prime applicazioni consistenti risparmi in termini di risorse, tempi e costi. E' stato, invero, opportunamente previsto un iter procedimentale semplificato ed a contraddittorio differito (il che libera tra l'altro l'Avvocatura dello Stato da una serie di incombenze e le permette di concentrare le sue attività difensive a quei pochi casi che lo meritano), iter assimilato al procedimento monitorio e ciò non solo

gioverà alle cancellerie (in quanto verranno a ridursi notevolmente gli adempimenti che prima le facevano carico) ma consente anche di definire il procedimento con un provvedimento (decreto presidenziale e non ordinanza collegiale) che, attraverso il riferimento agli atti prodotti dalla parte, richiede modalità motivazionali meno impegnative e consente l'utilizzazione di schemi validi per domande aventi uguali caratteristiche.

Va, inoltre, ricordato la generalizzazione dell'uso telematico nel processo civile. Le principali innovazioni sono la trasmissione dei provvedimenti giurisdizionali (mediante l'utilizzo da parte dei magistrati della c.d. "console") direttamente alla cancelleria e la conseguente comunicazione degli stessi all'avvocato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata nonché la facoltà concessa all'avvocato autorizzato di procedere alla notificazione mediante P.E.C.

E' stata, infine, introdotta per agevolare l'abbattimento dell'enorme contenzioso che giace in attesa del giudizio

di impugnazione, la nuova figura del magistrato onorario, quella del “giudice ausiliario” nel numero massimo di 400 da ripartire tra le Corti di Appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico. Possono essere nominati (per la durata di cinque anni prorogabili per non più di cinque anni) magistrati e avvocati dello Stato a riposo, professori universitari, avvocati e notai. A questa categoria, destinata ad integrare i collegi giudicanti delle Corti, si richiede, attraverso la definizione di almeno novanta procedimenti per anno, di eliminare l’arretrato pendente davanti alle predetti Corti. Trattasi di una misura straordinaria che potrebbe senz’altro incidere sull’arretrato; infatti, per quanto concerne questa Corte, la pendenza ammontante a circa 6500 procedimenti verrebbe ad essere totalmente eliminata nell’arco di cinque anni con la destinazione quanto meno di 15 giudici ausiliari (90 sentenze X 5 anni X15) e consentirebbe quindi di fronteggiare annualmente le sopravvenienze. E

infatti l'indice di ricambio della Corte (rappresentato dal rapporto tra il numero dei procedimenti definiti e quello dei procedimenti sopravvenuti) è attualmente pari a 1,15 (cioè 115 definizioni su 100 sopravvenienze).

Con minor efficacia deflattiva, sempre nel settore civile, si presentano invece gli strumenti della mediazione e del c.d. filtro in appello.

E invero sulle potenzialità della media conciliazione molti avevano riposto grandi speranze. Ma alla prova dei fatti i risultati non sono stati convincenti.

E' indubbio che invece di cercare percorsi alternativi e fare esperimenti sarebbe stato meglio impegnarsi a far funzionare l'esistente e quindi puntare alla razionalizzazione del lavoro del giudice che richiede un ufficio efficiente, lo studio preventivo della causa, un serio tentativo di conciliazione alla prima udienza e anche nel corso del giudizio, quando magari si delineano meglio le condizioni, con l'apporto decisivo degli avvocati e sulla base di proposte ragionate e ben meditate.

Sulla innovazione del “filtro in appello” (introdotto con il decreto legge 22/6/2012 n. 83 convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134), pur con un doveroso atteggiamento non pessimistico, non può non segnalarsi la natura enormemente elastica della nuova causa di inammissibilità (quando l’appello “ non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”) . Essa implica un esame del contenuto dell’atto di gravame e rischia quindi di determinare un lavoro aggiuntivo in tutti i casi in cui il giudizio di accertamento sulla causa di inammissibilità si concluda per l’inesistenza della stessa e quindi per l’ammissibilità dell’appello che dovrà allora essere deciso con la sentenza di merito. Ma ciò che è sicuramente criticabile è la conseguenza dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello. Essa determina la ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado. E la Corte di legittimità dovrà prendere cognizione della sentenza di primo grado, contrariamente alla regola generale secondo cui il giudizio di cassazione ha per

oggetto la decisione di appello. Vengono non solo sconvolte le caratteristiche del giudizio di legittimità ma soprattutto si creano i presupposti per un aumento rilevante del numero dei ricorsi per cassazione.

Non occorre, poi, illustrare l'incidenza fortemente negativa sulla durata complessiva del processo che ha l'eventualità in cui la Cassazione accolga il ricorso avverso la sentenza di primo grado con il conseguente rinvio al giudice d'appello (art. 383, ultimo comma, cod, proc.civ.).

Esaurita l'indagine sugli strumenti normativi adottati nel settore civile per la deflazione del contenzioso occorre sottolineare che nell'area penale la situazione insoddisfacente preesistente è rimasta invariata. Il legislatore, dopo essersi disfatto di un impianto processuale che, sapientemente ritoccato, aderiva alla Carta Costituzionale ed alla realtà, non sembra intenzionato a depenalizzare gli illeciti minori né a mitigare il carattere rigidamente accusatorio del rito,

imperniato sulla defatigante acquisizione della prova in dibattimento e che procede, quindi, stentatamente tra rinvii e rinnovazioni dibattimentali, necessitate dagli inevitabili avvicendamenti dei giudici.

Sarebbe, perciò, opportuno recuperare forme di istruzione predibattimentali che evitino la dilatazione dei tempi del giudizio e la creazione di pachidermi processuali con il rischio della scadenza dei termini di custodia cautelare nei giudizi di criminalità organizzata.

Sarebbe, poi, un segnale di saggezza legislativa proporre una ricostruzione del modello di azione penale obbligatoria mediante l'introduzione, con i criteri della scarsa rilevanza del fatto e della tenue offensività della condotta, di talune forme di obbligatorietà temperata dell'azione penale.

E, infine, al fine di restituire razionalità ed efficienza al sistema, invece di allungare i termini della prescrizione e, di conseguenza, la durata dei processi, sarebbe più coerente stabilire il divieto di dichiarare la prescrizione del

reato nel corso del processo salvo che (sulla falsariga del modello tedesco) prima della sentenza di condanna di primo grado non sia già decorso il tempo necessario.

Rimane, tuttavia l'angoscioso ciclico problema del sovraffollamento delle carceri, che pesantemente incide sulle condizioni di vita dei detenuti . Si tratta di una emergenza che rischia di travolgere il senso stesso della nostra civiltà giuridica perché il detenuto è privato della libertà per scontare la sua pena ma non può essergli negata la sua dignità di persona. Invero la funzione rieducativa della pena non costituisce un aspetto accessorio e secondario del sistema penale ma al contrario momento culminante e qualificante al fine di fare giustizia.

Conclusivamente, attesa la problematica situazione della giustizia, non si può rimanere soltanto in attesa di ulteriori ed organici interventi legislativi. Infatti i cittadini reclamano giustizia in tempi brevi, si chiedono se noi giudici siamo capaci di autoriformarci, in moda da

ristabilire, per quanto umanamente possibile, la certezza del diritto, le regole del mercato e della concorrenza, l'effettività dalla pena.

E' questa la sfida e bisogna reagire al c.d. "fatalismo dell'inefficienza" provvedendo ad una necessaria rimodulazione degli assetti organizzativi nonché alla sperimentazione delle prassi virtuose.

Infatti combattere le inefficienze della giustizia significa abbattere gli incentivi alle vecchie prassi e ai comportamenti perversi dei soggetti protagonisti delle contese: i litiganti, gli imputati, gli avvocati e i magistrati. Condotte che a volte scoraggiano le scelte che servono ad alleggerire i fascicoli, a raggiungere una transazione o a sveltire i tempi di definizione dei processi.

E' necessario che siano i buoni comportamenti dei singoli e delle istituzioni ad offrire contesti idonei per esaltare le responsabilità individuali dei protagonisti della giustizia.

Così, occorrerebbe che in occasione delle valutazioni di professionalità dei magistrati si richieda ad essi anche il

dato statistico delle conciliazioni eseguite, delle sentenze rese con motivazione contestuale e soprattutto delle trattazioni congiunte dei procedimenti che palesino identità anche parziale delle questioni dedotte nella lite.

Parimenti, occorre che il giudice civile eviti che il processo cresca e che il fascicolo si trasformi in faldone; e che i giudici del processo penale conoscano a fondo i propri ruoli, siano rigorosi nella osservanza degli orari e dei calendari delle udienze; tutti essendo consapevoli che il processo cresce quando lo si rinvia, sia pure sotto la pressione dei difensori e della consistenza dei carichi; e in questa direzione è buona pratica indulgere al monitoraggio dei ruoli sezionali e programmare i calendari delle udienze così da procurare che i processi più risalenti, che sono poi quelli c.d. “ a rischio della legge Pinto” siano definiti alla stregua di criteri di priorità.

Per altro verso l’esigenza di ispirare le motivazioni dei provvedimenti a criteri di essenzialità e chiarezza, dovrebbe indurre gli estensori a non indulgere nella

trascrizione, tanto di intere deposizioni testimoniali quanto di corpose intercettazioni, invece di richiamarsi, con le dovute argomentazioni, alle sole parti ritenute necessarie sottolineandone la rilevanza esclusivamente in relazione al processo in corso.

In conclusione una gestione responsabile del processo e dell'udienza, l'accorpamento dei ricorsi omogenei e seriali, la riassegnazione delle cause rimaste ferme o più urgenti, l'utilizzo più coraggioso della condanna alle spese processuali sono strumenti di auto-disciplina del magistrato che realizzano obiettivi di funzionalità e finiscono con il premiare chi le pratica.

Sulla funzionalità della Giustizia

Tutto ciò premesso deve a questo punto incentrarsi l'indagine sulla situazione della giustizia nel distretto.

Iniziamo subito dai dati che costituiscono un elemento obiettivo ed incontrovertibile.

GIUSTIZIA CIVILE

Nel settore civile ai giudici dell'intero distretto sono state rivolte nell'anno 111.861 domande di giustizia in quantità inferiore a quelle eliminate (pari a 117.909) con una pendenza finale peraltro pari a 97.937.

Quanto ai tempi della risposta giudiziaria si rileva che in primo grado la cognizione ordinaria dei giudici togati – la quale presenta una riduzione nella pendenza a 22.090 cause per l'eliminazione di 11.370 procedimenti rispetto a 9.515 sopravvenuti – si definisce mediamente in 803 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 2,2); la cognizione ordinaria dei giudici di pace – la quale presenta un incremento nella pendenza a 9.974 cause per l'eliminazione di 7.545 procedimenti rispetto a 7.641 sopravvenuti – ha invece una durata media di 481,80 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 1,32).

In secondo grado – essendo pervenute a questa Corte 1.460 cause in quantità inferiore a quelle eliminate (pari a 1.667) con una riduzione della pendenza finale a 6.181 – la risposta, relativamente alla cognizione ordinaria, è nettamente più lenta, facendosi attendere ben 1467,30 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 4,02) cioè quasi quattro anni, e deriva da una situazione strutturale e non

colmabile con misure rivolte ad incrementare l'efficienza poiché l'eccessiva lunghezza dei processi discende dall'inadeguatezza dell'organico della Corte sulla quale, a seguito delle riforme procedurali del giudice unico di primo grado, che ha importato una maggior produzione di sentenze in quella fase, è venuto a scaricarsi il maggior carico. E infatti senza dubbio un organico di cinque consiglieri per ciascuna delle tre sezioni civili (una delle quali operante nel settore penale minorile) non è decisamente proporzionato ai numeri dei giudici togati ed onorari del distretto.

Tra le ragioni del peggioramento della situazione v'è anche la conseguenza delle nuove norme sulla motivazione breve (art. 51 L. n. 69/2009) che, istituendo il procedimento sommario di cognizione consente al Tribunale di redigere sentenze estremamente concise che, non poche volte, possono tradursi in carenza di motivazione. In questi casi, ai fini dell'osservanza della regola imperativa dell'art. 111 della Costituzione, i

magistrati della Corte vengono sollecitati a riempire le lacune di motivazione ed a sviluppare il ragionamento che sta a base della decisione e, pertanto, la sentenza di secondo grado si rivela spesso più complessa di quella di primo grado dovendo affrontare ogni questione prospettata per evitare un annullamento da parte della Cassazione per difetto di motivazione.

Con riguardo alla tipologia della litigiosità devesi rilevare un leggero decremento delle pendenze sia nelle procedure concorsuali (da 2189 a 2172) e sia nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari (da 10452 a 10017).

In materia di famiglia i procedimenti di separazione (consensuali e giudiziali) – atteso l' aumento della pendenza da 2.007 a 2.048 cause per l'eliminazione di 3.420 fascicoli rispetto ai 3.461 sopravvenuti – si definiscono, nel giudizio di primo grado, in giorni 211 (stante l'indice di giacenza pari a 0,58); i procedimenti di divorzi (a firma congiunta e giudiziale) – atteso l'aumento

della pendenza da 1.676 a 1.716 cause per l'eliminazione di 2.144 fascicoli rispetto ai 2.184 sopravvenuti – si definiscono, nel giudizio di primo grado, in giorni 284,70 (stante l'indice di giacenza pari a 0,78).

In materia di lavoro e previdenza i procedimenti – attesa la diminuzione della pendenza da 8.756 a 6.927 cause per l'eliminazione di 7.021 fascicoli rispetto ai 5.192 sopravvenuti – si definiscono nel giudizio di primo grado in giorni 467,20 (stante l'indice di giacenza pari a 1,28); davanti alla Corte di Appello – essendo pervenute 956 cause in quantità inferiore a quelle eliminate (pari a 1.253) con una riduzione della pendenza da 560 a 263, i tempi della risposta giudiziaria si attestano in 135,05 giorni (stante l'indice di giacenza pari a 0,37).

I procedimenti in tema di immigrazione clandestina ed espulsioni di stranieri nel nostro distretto sono di scarsa entità e riguardano prevalentemente i circondari di

Genova ed Imperia; i competenti giudici di pace hanno definito 219 procedimenti.

Con riferimento all'istituto della mediazione civile nel periodo luglio 2012 – giugno 2013 sono stati definiti 1.609 procedimenti su 1.160 iscritti con 120 accordi raggiunti e cioè con una percentuale inferiore al 10%.

Notevolmente ridotta la sopravvenienza annua dei procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (c.d. legge Pinto) e ciò a seguito dell'entrata in vigore nel settembre 2012 della riforma in suddetta materia con l'introduzione del rito monitorio.

Infatti da un flusso annuo di circa 1.000 fascicoli si è passati a 553 fascicoli con una riduzione delle pendenze a soli 47 procedimenti e con l'emissione di 107 decreti di condanna nonché con la proposizione di sole 21 opposizioni avverso le definizioni.

GIUSTIZIA PENALE

Nel settore penale le domande di giustizia nei confronti di persone note, cioè il numero complessivo di notizie di reato segnalate da denuncie, querele, esposti e rapporti a tutte le Procure del distretto, è arrivato a 60.155 unità.

I tempi di risposta delle Procure sono di regola apprezzabilmente contenuti; osservando i 58.298 procedimenti contro autori noti definiti nell'anno dalle Procure e comparando tale dato con quello sopra indicato delle sopravvenienze, si vede che la loro permanenza media in questa fase si attesta sui tredici mesi. Tuttavia, rilevante e di non facile e pronta definizione è il numero dei procedimenti pendenti a carico di persone note, pari a 60.230 unità. Significativo poi è il fatto che ben 1.689 sono stati i procedimenti

definiti per prescrizione, segno quest'ultimo evidente dell'estrema difficoltà in cui si trovano ad operare gli uffici di Procura a causa degli organici per nulla adeguati ai flussi di lavoro.

Per quanto concerne, invece, gli uffici giudicanti di primo grado nel distretto i procedimenti penali sopravvenuti sono complessivamente 52.145, in quantità superiore a quelli esauriti (pari a 52.060), con una pendenza finale di 35.731. I tempi di definizione sono quindi inferiori all'anno.

Invece in Corte, dove sono stati esauriti 3.887 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 4.675 unità, i tempi di definizione (attesa la pendenza finale di 7.676) si presentano nettamente più lenti (cioè 620 giorni atteso l'indice di giacenza pari a 1,7) ma sono dovuti all'impegno in dibattimenti complessi e gravosi.

Anche nel penale, in misura peraltro più ridotta rispetto al settore civile, si riscontra il fenomeno di tempi

processuali non contenuti. Si tratta di una situazione cui può allo stato parzialmente ovviarsi attraverso una intelligente gestione delle priorità mediante assoluti criteri di trasparenza.

La criminalità in Liguria

Rimane ora da esaminare l'andamento della criminalità nel distretto e le sue manifestazioni più significative.

Particolarmente notevole e preoccupante è l'incremento del numero dei furti nella abitazioni (da 2.750 nel pregresso anno a ben 3.254). Del pari elevato è l'aumento del numero delle rapine (da 622 a 745 unità), degli omicidi volontari (da 21 a 38), dei reati di stalking (da 487 a 523), dei reati tributari (da 1.026 a 1.113), delle frodi informatiche (da 211 a 261) nonché dei reati per traffico illecito dei rifiuti (da 596 a 758).

In diminuzione sono, invece, le bancarotte fraudolente (da 235 a 223) e i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Sostanzialmente stabili, sotto il profilo quantitativo, sono i residui reati.

Occorre infine evidenziare un punto veramente delicato costituito dalla notevole quantità delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche (4.608) nonché dalle conseguenti spese che vengono affrontate. Trattasi di problema che merita una attenta riflessione perché - così come è attualmente strutturato - il regime codicistico delle intercettazioni è fonte di squilibri e polemiche. È sufficiente, in proposito, citare letteralmente le parole del Capo dello Stato che ha sottolineato "l'esigenza di un uso prudente delle intercettazioni come strumento di indagini solo nei casi di assoluta indispensabilità e dell'adozione di tutti gli accorgimenti per evitarne la divulgazione quando il loro

contenuto è privo di rilievo processuale ma può essere lesivo della riservatezza dell'indagato o, ancor più, di soggetti estranei al giudizio". Se le attuali regole non bastano ad evitare degenerazione nell'uso degli ascolti telefonici, tocca al Parlamento farne di nuove.

Da ultimo occorre segnalare talune vicende significative verificatesi nel distretto:

a)l'indagine preliminare sulla ricostruzione del tragico avvenimento avvenuto il 7/5/2013 nel porto di Genova e costituito dall'urto della nave "Jolly Nero" contro la Torre dei piloti, urto che ha provocato il crollo della predetta torre e la morte di nove persone nonché il ferimento di altre quattro;

b)il processo alla 'ndrangheta ventimigliese che dopo i rinvii a giudizio decisi dal giudice Roberta Bossi si è aperto ad Imperia il 19/12/2013 e dovrà valutare gli elementi di prova nei confronti di 36 imputati, tra i quali spiccano Giuseppe Marcianò (indiscusso boss

ventimigliese secondo gli investigatori); l'ex sindaco Gaetano Scullino e il city manager Marco Prestileo;

c)la definizione, in primo grado, davanti al Tribunale di Genova di un complesso procedimento per bancarotta fraudolenta nonché per gravi reati contro la pubblica amministrazione nei confronti di numerosi imputati tra cui un giudice fallimentare del Tribunale di Firenze;

d)l'emissione, in 110 procedimenti concernenti reati tributari, di sequestri per equivalenti funzionali ed una successiva confisca, sequestri ammontanti ad un valore di 39 milioni di euro.

Esaurito il quadro delle caratteristiche della criminalità del distretto va, peraltro, sottolineato che all'esercizio della giurisdizione penale partecipano anche i giudici di pace nonché il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza.

GIUDICI DI PACE

Ora per quanto concerne i giudici di pace la sperimentazione di questi primi anni non sembra aver espresso tutte le potenzialità intraviste dal legislatore e i benefici in termini di alleggerimento del carico di lavoro dei Tribunali, cui competono comunque i giudizi in grado di appello, appaiono modesti mentre le Procure della Repubblica segnalano difficoltà nella gestione dei rapporti con i corrispondenti uffici giudicanti.

TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA

Intensa è, invece, l'attività del Tribunale e degli uffici di sorveglianza. Il dato di più immediata evidenza è quello del costante incremento della popolazione carceraria. In oggi il limite della capienza è superato in molti istituti.

Drammatico è dunque il problema del sovraffollamento carcerario con il suo corteo di suicidi, di tentati suicidi e di episodi di autolesionismo che sono la spia di un malessere vero e reale che non dipende solo dallo “stare in carcere” ma dalla “pena accessoria” del sovraffollamento e della mancanza di uno spazio di vivibilità, ancor più necessario in un’istituzione totalizzante quale è il carcere.

Ebbene conforta constatare che il Ministro della giustizia ha messo al primo posto della sua agenda il tema del sovraffollamento carcerario, che rende la permanenza in carcere di chi è in carcerazione preventiva o definitiva in contrasto con i diritti più elementari assicurati dalla nostra Costituzione .

Pur in queste condizioni di emergenza la magistratura di sorveglianza esercita le proprie funzioni, nella dispensa dei benefici previsti dalla legge, con la dovuta prudenza ed il senso di opportunità che si addice all’esercizio dei poteri che le sono conferiti anche se deve evidenziarsi un

progressivo e rilevante aumento del carico di lavoro in conseguenza delle continue innovazioni normative. In particolare l'entrata in vigore del D.L. 23/12/2013 n. 146 (prevedente misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria) implica un rilevante incremento delle incombenze sia delle cancellerie (il cui organigramma presenta gravi carenze) che dei magistrati. In proposito è opportuno richiamare qualche dato per esemplificare la dinamica dei meccanismi con i quali opera la magistratura. Ha accolto 29 richieste di semilibertà e ne ha rigettato 513; ha adottato 538 provvedimenti di affidamento in prova, respingendo 1.168 domande di concessione del beneficio; ha ammesso alla detenzione domiciliare 196 detenuti con reiezione di 913 istanze. Quanto alle istanze di premessi premio (ammontanti a 2099) ne sono state accolte in misura pari alla metà con sole sei evasioni.

Raffrontando i dati relativi al periodo luglio 2012 – giugno 2013 con quelli del 2011-2012 si può affermare che per la magistratura di sorveglianza vi è una sostanziale stabilità nel flusso dei procedimenti pervenuti e, nel complesso, nella produttività con una discreta diminuzione dei procedimenti pendenti alla fine del periodo.

GIUSTIZIA MINORILE

Avviandomi alla conclusione rimane da esaminare l'andamento della giustizia minorile.

Intensa è stata l'attività del Tribunale per i Minorenni.

Invero i procedimenti civili – che si definiscono (attesa l'eliminazione di 2124 fascicoli rispetto a 1715 sopravvenuti) in giorni 1168 (stante l'indice di giacenza pari a 3,2) – costituiscono l'impegno più gravoso, in termini di complessità, di delicatezza e di difficoltà di soluzione dei casi umani in esame. Permane peraltro rilevante l'arretrato ammontante a 5987 cause.

Relativamente modeste sono le procedure di adozioni di bambini italiani stante il ridotto numero di minori in condizioni di abbandono.

Nell'ambito penale i processi – atteso l'aumento della pendenza da 524 a 693 fascicoli per l'eliminazione di 1202 fascicoli rispetto a 1378 sopravvenuti – si definiscono in giorni 160,55 (stante l'indice di giacenza pari a 0,47).

Comunque va considerato che il processo penale minorile non è tanto un processo contro il minorenne che abbia commesso un reato ma piuttosto un processo sulla

personalità del minore per il suo recupero e con la sua collaborazione. In questa ottica indubbia efficacia hanno avuto gli istituti della c.d. “irrilevanza del fatto” (che tende ad evitare la prosecuzione del processo, pregiudicante le esigenze educative, in presenza di fatti tenui ed occasionali) e la messa in prova (che concretizza una volontà di resipiscenza e di collaborazione del minore, lo coinvolge in attività di trattamento e sostegno, lo impegna ed è tesa alla evoluzione positiva della personalità).

CONCLUSIONI

In conclusione quella appena delineata è la situazione del distretto.

E' una situazione abbastanza delicata.

Sono convinto però che la magistratura non resterà ad assistere impassibile allo stato di sofferenza in cui versa il nostro sistema giudiziario senza tentare di fare tutto quanto è ancora nelle sue possibilità per migliorare il servizio giustizia nella convinzione che, pur nella carenza di risorse che caratterizza la condizione attuale dei nostri uffici, è possibile con qualche ulteriore sacrificio il conseguimento di risultati più apprezzabili in attesa che la situazione complessiva del Paese si evolva in senso più favorevole.

Con tale speranza

In nome del Popolo Italiano

*Dichiaro aperto per il distretto della Corte di Appello di
Genova l'anno giudiziario del 2014.*

Vi ringrazio per l'attenzione.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Mario TORTI

